

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GHETTO - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
CIMABUE 50

Numero REA: CA - 228214

Codice fiscale: 02845510920

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 1680

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione - sede - norme applicabili

E' costituita con sede nel Comune di **Quartu Sant'Elena** una società cooperativa sociale denominata **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GHETTO**.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Spetta all'organo amministrativo deliberare in merito al trasferimento della sede legale della cooperativa nell'ambito del territorio comunale.

Per quanto non previsto dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative, **alla cooperativa si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata**, in quanto compatibili.

Articolo 2

Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Scopo mutualistico

La società, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone di ottenere per i propri soci continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, realizzando, in particolare, l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, allo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Ai sensi dell'articolo 4, comma II, della legge 8 novembre 1991 n. 381, le persone svantaggiate di cui al comma I del medesimo articolo devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci lavoratori instaureranno con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, nelle diverse tipologie previste dalla legge, in conformità all'apposito regolamento all'uopo approvato dall'Assemblea.

Le regole ed i criteri relativi allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati in apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile.

In ogni caso, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4

Oggetto

In attuazione dello scopo mutualistico di cui sopra, la cooperativa, con riferimento ai requisiti dei soci ed al loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- fornire servizi di indagine storica e archeologica, di gestione, pulizia, custodia, manutenzione e valorizzazione di aree e beni di interesse culturale e ambientale, anche per conto e sotto la direzione degli organi competenti;
- fornire servizi di pulizia, gestione, manutenzione e custodia di impianti, attrezzature, aree ed immobili in genere, sia pubblici che privati;
- fornire servizi di promozione, organizzazione e gestione di strutture di interesse sociale, turistico, culturale e informativo;
- fornire servizi di consulenza e attività di sostegno alle strutture didattiche istituzionali, finalizzati a incentivare l'avvicinamento dei giovani in età scolare al patrimonio artistico, attraverso l'illustrazione dei principali fenomeni figurativi e la conoscenza diretta di musei, collezioni e monumenti, con l'ausilio di idonea documentazione grafica e audiovisiva;
- effettuare studi, ricerche ed interventi a scopo didattico e divulgativo nelle scuole o in altri centri di istruzione e formazione;
- organizzare conferenze, convegni, dibattiti, seminari, corsi, mostre, concerti, nonché manifestazioni sportive e gastronomiche;
- organizzare iniziative, servizi ed attività culturali, sportive, turistiche e ricreative;
- ideare, realizzare e diffondere materiale librario, fotografico, audiovisivo e multimediale, opuscoli e pubblicazioni editoriali, informatiche e telematiche;
- elaborare, coordinare, gestire e attuare programmi di ricerca teorica e sperimentale di interesse locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale nonché cooperare sul piano scientifico con centri similari per lo svolgimento di programmi di studio e ricerche comuni e lo scambio di informazioni e di studiosi;
- realizzare banche dati, database, mappature e catalogazioni di beni culturali;
- ordinare, conservare e gestire fondi archivistici e bibliotecari di proprietà pubblica o privata;
- conservare, restaurare e trasportare beni storico artistici ed archeologici, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- fornire servizi connessi all'istruzione, alla formazione e all'aggiornamento professionale ed in particolare corsi di formazione professionale con o senza riconoscimento, corsi di aggiornamento individuali e collettivi anche presso la sede del committente, elaborare programmi in funzione delle caratteristiche e delle finalità specifiche degli utenti;
- fornire servizi di gestione, pulizia e custodia di impianti balneari, sportivi e ricreativi;
- fornire servizi alle imprese, con particolare riferimento

alla redazione, gestione e implementazione di sistemi legati alla filosofia della qualità e del Total Quality management.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale e così, con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, associazioni, consorzi e società aventi scopo analogo od affine al proprio.

I soci potranno effettuare in favore della società finanziamenti con diritto alla restituzione delle somme versate, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, con l'osservanza dei limiti stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con la deliberazione del 3 marzo 1994, in attuazione del disposto dell'articolo 11 del D.D.L. n.385/1993, ovvero alle diverse condizioni e modalità che potranno essere in futuro determinate dalle competenti autorità.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato; tuttavia non potrà essere inferiore ai limiti di legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, I comma, della legge n.381/1991 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Possono partecipare alla cooperativa anche "soci volontari", ai sensi dell'articolo 2 della legge n.381/1991, che prestano la propria attività gratuitamente, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

Articolo 6

Procedura di ammissione

Chiunque intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- la categoria di soci alla quale si intende essere ammessi, con la precisazione che l'eventuale condizione di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni della cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui sopra e di quelli di cui al precedente articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di partecipazione al capitale sociale e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dello stesso organo amministrativo.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determinasse il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, II comma, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per le relative modifiche statutarie. In tal caso la delibera di ammissione esplica i suoi effetti e può essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci, solo dopo che l'Assemblea straordinaria avrà proceduto alla modifica dello Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo motiva entro sessanta giorni la relativa delibera e la comunica all'interessato; in tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, questo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Obblighi dei soci

Il socio è obbligato al versamento della quota di capitale sottoscritta, che non potrà essere inferiore a Euro **25 (venticinque)** nè superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, anche il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio, su proposta degli amministratori.

Il socio deve mettere a disposizione della cooperativa le sue capacità professionali ed il suo lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta ed alle esigenze della cooperativa.

Le quote non possono essere cedute o sottoposte a pegno o a vincolo con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo; si applicano in merito le disposizioni di cui all'articolo 2530 del codice civile.

I soci sono tenuti ad osservare integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per ciò che concerne i rapporti tra i soci e la cooperativa il domicilio dei soci si intende eletto a tutti gli effetti secondo le risultanze del libro soci.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione ovvero in caso di morte del socio.

Articolo 9

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata alla società a mezzo di lettera raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra il socio e la società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10

Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo qualora si verifichino le ipotesi di cui agli articoli 2531 e 2533 del codice civile nonché negli altri casi previsti dalla legge, ed inoltre nei confronti del socio che:

- a) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente e materialmente, gli interessi della cooperativa compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il buon funzionamento;
- b) eserciti attività in concorrenza con quella della cooperativa;
- c) non rispetti le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo e dallo stesso comunicata all'escluso a mezzo di lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11

Morte del socio

In caso di morte del socio, la società continuerà con i suoi

eredi, purchè essi vi acconsentano e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e semprechè, in caso di pluralità di eredi, essi abbiano nominato un rappresentante comune, comunicandone il nominativo alla società.

Articolo 12

Liquidazione

I soci receduti od esclusi ovvero gli eredi del socio defunto (quando non trova applicazione l'articolo precedente) hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale sociale da essi effettivamente versata, eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dell'articolo 2545 - sexies del codice civile.

La liquidazione della quota, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, non potrà in ogni caso eccedere il valore nominale della quota stessa e non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

TITOLO IV

PATRIMONIO - UTILI - RISTORNI

Articolo 13

Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 25 (venticinque) nè superiore a limiti massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 14, lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 6;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e /o previsto per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Articolo 14

Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge, corredato dalla relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nella quale dovranno essere indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-

zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 15 e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59/1992, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge n. 59/1992;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dall'articolo 2514, lettera a), del codice civile;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) del precedente articolo 13.

La ripartizione dei ristorni ai soci, ai sensi del successivo articolo 15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 15

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione dei ristorni ai soci cooperatori.

L'erogazione dei ristorni dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta degli amministratori.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la quantità di ore di lavoro prestate da ciascun socio, le capacità professionali dei singoli soci e le caratteristiche intrinseche delle specifiche attività svolte da ciascun socio.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 16

Organi sociali

Gli organi della cooperativa sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- Il Collegio Sindacale, che verrà nominato nei casi previsti dall'articolo 2543, I comma, del codice civile.

Articolo 17

Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione

via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto di voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 18

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- 1) discute e approva il bilancio d'esercizio;
- 2) procede alla nomina dell'organo amministrativo e degli eventuali componenti del Collegio Sindacale;
- 3) si pronuncia sulla richiesta di ammissione dell'aspirante socio, nel caso di preventivo rigetto di tale richiesta da parte dell'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto;
- 4) delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto;
- 5) discute e approva i regolamenti interni della cooperativa;
- 6) delibera su tutti gli altri temi attinenti la gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- 7) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro eventuale attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea potrà inoltre riunirsi quando particolari esigenze lo richiederanno ovvero quando lo ritenga necessario l'organo amministrativo.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un terzo dei soci.

Articolo 19

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del

presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 20

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge. Ciascun socio non può rappresentare più un altro socio.

Articolo 21

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se vi partecipa o vi è rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita se vi partecipa o vi è rappresentata la maggioranza dei soci.

L'Assemblea delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della società, per deliberare sui quali occorrerà ed il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci.

Il voto è sempre palese e viene espresso per alzata di mano. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 22

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero, in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, che può anche non essere un socio della cooperativa. Spetta al Presidente constatare e far constare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio; in tal caso non è necessaria l'assistenza del segretario.

Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.

Articolo 23

Organo Amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da

un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a sette, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. L'Amministratore Unico deve essere socio della cooperativa; i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 2542, II comma, del codice civile. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il Presidente.

Articolo 24
Attribuzioni dell'Organo Amministrativo
e firma sociale

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

L'organo amministrativo inoltre:

- delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- autorizza il trasferimento delle quote sociali;
- nomina direttori, procuratori ad negotia e mandatari per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge;
- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- esercita ogni altra attività allo stesso attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre provvede a nominare ed eventualmente revocare il proprio Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

La rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, secondo la forma adottata, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati.

Articolo 25
Funzionamento del
Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi solo nell'ambito del territorio nazionale e saranno convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di raccomandata o fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma da spedirsi almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà neces-

saria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 26
Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo 2543, I comma, del codice civile, la cooperativa procederà alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile. E' in ogni caso fatta salva, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle speciali disposizioni di legge in materia di controllo contabile nelle società cooperative.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

TITOLO VI
SCIoglimento

Articolo 27
Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

Il patrimonio sociale che risulterà dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà interamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alessandro Piludu